

magistrati e tribunali; dov'ella in tali confini non si contenesse, le s'imputerebbe a ragione di violare o la legge dal cui tramite si dilungasse o l'autorità giudiziaria, le cui sentenze non rispettasse.

Nè iscuserebbe la Camera di questa violazione quand'anche essa asserisse non pretendere essa di annullare del tutto la sentenza di Genova, solo non riconoscerla nei suoi effetti relativi all'ammissibilità del condannato a sedere ne' suoi stalli. S'impugna veramente una sentenza ogniquale volta se ne contestano gli effetti. Lo sminuire l'efficacia e l'estensione di questo si è un volere impugnare la sentenza ond'essi procedono.

Le cose or dette mi dispenserebbero dal dover mostrare che nel vero la sentenza di Genova non ha quel difetto d'incompetenza che le si ascrive, ma perchè nulla manchi al compimento dell'assunto farò di chiarire in breve che male si appunta d'incompetenza quel giudicato.

L'articolo 36 dello Statuto a cui si ricorre non può servir di sodo puntello all'obbiezione.

I magistrati d'appello sono, a termini del Codice penale e di quello di procedura criminale, competenti per diritto comune a conoscere e giudicare dei crimini di alto tradimento od attentatorii alla sicurezza dello Stato.

Di questa ordinaria giurisdizione furono eglino svestiti dall'articolo 36 dello Statuto? No per certo; e questa legge porta la creazione per decreto reale di altro magistrato competente a giudicare di quei crimini; il corollario a dedursene si è che alla giurisdizione ordinaria si è per quei crimini od aggiunta o sostituita altra giurisdizione speciale da crearsi con decreto reale.

Finchè pertanto questo decreto non v'ha (nè il Re è tenuto a farlo, potendo dispensarsene dove meglio stimi il lasciar libero il corso ordinario della giustizia) resta nei magistrati d'appello illesa ed intiera la giurisdizione ordinaria onde sono rivestiti. Dassi nel sottile allorquando nelle parole dello Statuto richiedente un decreto reale per mutare in corpo giudiziario il Senato del regno non si scorge altro che una mera e semplice forma.

Se il Senato non si converte in Corte di giustizia salvo in forza di un decreto reale, conviene vedere in tal decreto l'atto che dà esistenza al nuovo corpo giudiziario, che si è la causa e l'origine, e senza del quale il Senato mai potrebbe da sè subire quel sì essenziale mutamento.

Si muta, è vero, eziandio il Senato in corpo giudiziario per giudicare i ministri appuntati dalla Camera dei deputati.

Ma corre immenso divario tra l'un caso e l'altro.

In questo ultimo non essendovi altro giudice competente a cui i ministri soggiacciono, egli è forza che il Re decreti a tal uopo la conversione del Senato in Corte giudiziaria, altrimenti impuniti si andrebbero i ministri colpevoli, ed il non farlo dal Re involgerebbe una dannevole violazione dello Statuto.

Non così procede la cosa nel primo dei riferiti casi; qui havvi giurisdizione ordinaria, la quale spiega il suo potere in mancanza di quello che avrebbe potuto far sorgere la volontà del Re.

Gli è dunque disdetto dalla buona logica l'argomentare che si fa dall'un caso all'altro. L'un d'essi troppo dall'altro diversifica.

Non credo di dover altro aggiungere, parendo che dalle cose discorse abbastanza emerga non poter la Camera, salvo lo Statuto, ammettere nel suo seno il Reta, finchè spogliato, per la patita condanna, dell'esercizio dei diritti civili, e potersi tanto meno salvare da violazione l'articolo 40 dello Sta-

tuto col negare alla sentenza del magistrato di Genova i suoi effetti, arrogandosi il diritto di annientarla, se non in sè medesima, certo in uno dei suoi principali effetti.

Dallo Statuto egualmente procede il debito che ha la rappresentanza nazionale di respingere da sè chiunque non goda dei diritti civili e quello onde pur è stretto di astenersi da ogni atto che in qualunque guisa comprometta ed offenda il potere giudiziario.

Tutti questi diritti sono sacri ed inviolabili. (*Bravo! bravo!*)

HAVINA. (*Sorge per parlare*)

RATTAZZI. Io sono stato iscritto fra i primi per parlare su questo argomento, e non voglio perdere il mio turno.

Varie voci. A domani! a domani!

HAVINA. La questione non è stata annunciata prima, perciò non si può essere preparati. Io ho domandato la parola, prima per dire che per concedere un privilegio di parlare a coloro i quali si sono iscritti bisognerebbe che la Camera avesse saputo se veramente si faceva luogo a questa discussione; ma non essendosi saputo... (*Rumori e interruzioni*) (*Molti deputati si alzano dai loro stalli ed alcuni escono.*)

LANZA. La Camera non deve assolutamente sciogliersi, se prima non è autorizzata dal presidente.

PRESIDENTE. Io prego i signori deputati a non muoversi dai loro stalli.

CORNERO G. B. Prego il presidente a nome del I ufficio d'invitare i componenti di esso di riunirsi domani al mezzogiorno.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora al signor barone Jacquemoud, altrimenti al signor Rattazzi.

Voci. A domani!

BROFFERIO. Io non aveva finito di parlare.

MENABREA. Comme plusieurs députés ont l'intention de se retirer, je prierais monsieur le président de vouloir mettre aux voix la continuation, afin que l'on sache si on peut sortir oui ou non.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti se si debba continuare la discussione.

(Dopo prova e controprova, la Camera decide di continuare la discussione.)

Alcune voci. Si sospenda fino a questa sera.

LANZA. La Camera ha deciso di continuare la discussione, non può adunque sciogliersi.

PRESIDENTE. Si continuerà la discussione.

COSTA DI BEAUREGARD e GALLI Ferdinando prestanto giuramento.

BROFFERIO. Chiedo la parola.

Signori, con vasto corredo di ragionamento il signor ministro di giustizia, nel quale noi tutti ammiriamo un luminaire della giurisprudenza piemontese e da cui mi onoro di avere attinte le prime notizie del patrio diritto, si accinse a provare che a termine dell'articolo 40 il deputato Reta non può essere ammesso nella Camera.

Se ho bene seguito il suo ragionare, egli fonda la sua opinione sopra quattro principali considerazioni:

La prima è questa, che la Camera non è competente a dichiarare la nullità di una sentenza pronunciata dal magistrato d'appello.

Sostiene colla seconda che l'articolo 36 non attribuisce al Senato speciale facoltà di giudicare dei crimini di alto tradimento, ma che questa facoltà è riservata al sovrano, il quale può convocare o no il Senato a sua scelta e secondo il voler suo.

In terzo luogo accennava il signor ministro che già nelle altre parti d'Europa, dove gli ordini costituzionali sono da